DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 7 gennaio 1987

che istituisce una sezione speciale «ravvicinamento delle legislazioni» del comitato consultivo per gli alimenti per animali

(87/77/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

considerando che con decisione 77/533/CEE della Commissione [1], modificata dalla decisione 81/307/CEE [2], è stata istituita una sezione speciale «ravvicinamento delle legislazioni» del comitato consultivo per gli alimenti per animali;

considerando che è opportuno adattare la procedura relativa alla sostituzione dei membri e tener conto di un cambiamento intervenuto per quanto riguarda la rappresentanza dell'industria;

considerando che le disposizioni relative alla sezione speciale «ravvicinamento delle legislazioni» del comitato consultivo per gli alimenti per animali sono state modificate e che occorre quindi codificarle;

considerando che alla Commissione interessa conoscere i pareri delle categorie professionali e dei consumatori sui problemi posti dal ravvicinamento delle legislazioni nel campo degli alimenti per animali;

considerando che le associazioni professionali dell'agricoltura, dell'industria, del commercio e dei lavoratori e le associazioni dei consumatori degli Stati membri hanno costituito organizzazioni a livello comunitario,

DECIDE:

Articolo 1

1. Presso la Commissione è istituita una sezione specializzata «ravvicinamento delle legislazioni» del comitato consultivo per gli alimenti per animali, qui appresso denominata «sezione».

2. La sezione riferisce al comitato in merito ai risultati dei suoi lavori.

3. La sezione è composta di rappresentanti di organizzazioni dell'agricoltura, dell'industria, del commercio, dei lavoratori, dei consumatori.

Articolo 2

1. La sezione può essere consultata dalla Commissione su tutti i problemi inerenti all'armonizzazione delle legislazioni sugli alimenti per animali.

2. Il presidente della sezione può far presente alla Commissione l'opportunità di consultare la sezione su una questione che rientri nella competenza di quest'ultima e in merito alla quale il suo parere non sia stato richiesto.

Il presidente agisce in tal senso anche su richiesta di una delle categorie che compongono la sezione.

Articolo 3

1. La sezione è composta di 12 membri permanenti e, al massimo, di 24 membri non permanenti.

2. I membri permanenti hanno il compito di coordinare i lavori in seno ai rispettivi gruppi.

3. I seggi dei membri permanenti sono attribuiti come segue:

— 2 ai produttori agricoli,

— 2 alle cooperative agricole,

— 2 all'industria,

— 2 al commercio,

— 2 ai lavoratori,

— 2 ai consumatori.

4. Ciascun settore economico di cui all'articolo 3, paragrafo 3, può designare, al massimo, 4 membri non permanenti.

Articolo 4

1. I membri permanenti della sezione sono nominati dalla Commissione su proposta dei seguenti organismi:

— produttori agricoli:

Comitato delle organizzazioni professionali agricole della Comunità economica europea (COPA);

— cooperative agricole:

Comitato generale della cooperazione agricola della Comunità economica europea (COGECA);

[1] GU n. L 211 del 19. 8. 1977, pag. 10.
[2] GU n. L 126 del 12. 5. 1981, pag. 27.

— industria:

Confederazione delle industrie agroalimentari della Comunità europea (CIAA);

— commercio:

le organizzazioni professionali costituite a livello comunitario e quelle maggiormente rappresentative di tale categoria;

— lavoratori:

Confederazione europea dei sindacati (CES);

— consumatori:

Comitato consultivo dei consumatori, istituito con decisione 73/306/CEE della Commissione (1).

2. Per ogni seggio i predetti organismi e organizzazioni propongono 2 candidati di diversa nazionalità, cittadini di Stati membri della Comunità.

3. Gli organismi e organizzazioni indicati al paragrafo 1 del presente articolo propongono alla Commissione, a mezzo lettera inviata al segretariato, quale è definito all'articolo 9, paragrafo 3, almeno otto giorni prima di ciascuna riunione, gli altri loro rappresentanti in seno alla sezione.

Articolo 5

1. I membri permanenti della sezione restano in carica tre anni e il loro mandato è rinnovabile. Le funzioni esercitate non sono retribuite.

Al termine del triennio, i membri permanenti del comitato rimangono in carica fino alla loro sostituzione o al rinnovo del mandato.

In caso di dimissioni, decesso o domanda di sostituzione inoltrata dall'organismo che ha presentato la candidatura di un membro, si provvede alle sua sostituzione secondo la procedura prevista all'articolo 4.

2. A titolo informativo, la Commissione pubblica l'elenco dei membri permanenti nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Articolo 6

1. Il presidente della sezione è scelto per tre anni fra i membri permanenti e viene designato da questi ultimi.

2. L'elezione avviene a maggioranza dei due terzi dei membri permanenti presenti, per il primo scrutinio, e a maggioranza dei membri permanenti presenti, per gli scrutini successivi.

La sezione può creare un ufficio di presidenza, seguendo la medesima procedura. In tal caso, l'ufficio di presidenza comprende, oltre al presidente, un rappresentante al massimo di ciascuna categoria economica rappresentata in seno alla sezione e alla quale non appartiene il presidente.

Le funzioni di vicepresidente sono assolte dai membri dell'ufficio di presidenza.

L'ufficio di presidenza prepara ed organizza i lavori del comitato.

Articolo 7

A richiesta di un settore economico rappresentato, il presidente può invitare un delegato dello stesso settore ad assistere alle riunioni della sezione.

Egli può anche invitare ad assistere ai lavori della sezione e dei gruppi di lavoro, in qualità di esperto, chiunque abbia una competenza specifica su una delle questioni iscritte all'ordine del giorno.

Gli esperti partecipano alle deliberazioni per la sola questione che ha motivato la loro presenza.

Articolo 8

La sezione può costituire gruppi di lavoro.

I gruppi di lavoro designano un presidente e un relatore.

I gruppi di lavoro hanno il compito di redigere una relazione alla sezione sugli argomenti trattati.

Articolo 9

1. La sezione si riunisce presso la sede della Commissione su convocazione di quest'ultima.

L'ufficio di presidenza si riunisce su convocazione del presidente, d'intesa con la Commissione.

2. I rappresentanti dei servizi interessati della Commissione partecipano alle riunioni della sezione, dell'ufficio di presidenza e dei gruppi di lavoro.

3. I servizi della Commissione provvedono ai compiti di segreteria del comitato e dei gruppi di lavoro.

4. Su proposta degli organismi e organizzazioni di cui all'articolo 4, paragrafo 1, la Commissione può designare, per tutta la durata del mandato dei membri permanenti della sezione, osservatori incaricati di mantenere i collegamenti amministrativi con il segretariato della sezione.

5. Gli osservatori possono assistere alle riunioni della sezione e dei gruppi di lavoro, ma non partecipano alle deliberazioni.

(1) GU n. L 283 del 10. 10. 1973, pag. 18.

Articolo 10

Le deliberazioni della sezione vertono sulle domande di parere formulate dalla Commissione. Esse non sono seguite da votazione.

Nel chiedere il parere della sezione, la Commissione ha facoltà di fissare il termine in cui esso dovrà essere espresso.

Le posizioni delle categorie rappresentate figurano in un resoconto trasmesso alla Commissione.

Qualora il parere richiesto sia espresso all'unanimità la sezione redige delle conclusioni comuni che vengono allegate al resoconto.

Su loro richiesta, la Commissione comunica al Consiglio e al comitato permanente per gli alimenti per animali i risultati delle deliberazioni.

Articolo 11

Fatto salvo il disposto dell'articolo 214 del trattato i partecipanti alle riunioni della sezione sono tenuti a non divulgare le informazioni di cui siano venuti a conoscenza attraverso i lavori della sezione o dei gruppi di lavoro qualora la Commissione li avverta che il parere richiesto o il quesito posto riguarda una materia di carattere riservato.

In tal caso, assistono alle riunioni soltanto i membri della sezione speciale ed i rappresentanti del servizi della Commissione.

Articolo 12

La decisione 77/533/CEE della Commissione è abrogata.

Articolo 13

La presente decisione ha effetto dal 1° gennaio 1987.

Fatto a Bruxelles, il 7 gennaio 1987.

Per la Commissione
Frans ANDRIESSEN
Vicepresidente